

Decreto esecutivo
concernente la tariffa provvisoria applicabile dal 1° luglio 2022
agli psicologi psicoterapeuti per il rimborso della psicoterapia
psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione
medica degli assicurati iscritti alla Cooperativa di acquisti
HSK SA, tarifsuisse SA e CSS Assicurazione malattie SA
del 13 luglio 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 43, 44 capoverso 1 e 53 della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), l'articolo 50 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA) e l'articolo 37 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmM);

ritenuto l'articolo 11b dell'ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 (OPre), entrato in vigore il 1° luglio 2022, il quale stabilisce che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni della psicoterapia praticata da psicologi e delle relative prestazioni di coordinamento fornite dagli psicologi psicoterapeuti o dalle organizzazioni di psicologi psicoterapeuti, a condizione che vi sia una prescrizione di un medico con titolo specifico;

preso atto della convenzione, stipulata tra FSP Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi, ASP Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti, SBAP Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata, H+ Gli Ospedali Svizzeri e Cooperativa di acquisti HSK SA, per il rimborso della psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica;

preso atto che gli stessi fornitori di cui sopra non hanno al momento sottoscritto un accordo con tarifsuisse SA e CSS Assicurazione malattie SA;

ritenuta la richiesta di fissazione di una tariffa provvisoria del 14 aprile 2022 inoltrata da tarifsuisse SA e CSS Assicurazione malattie SA;

considerata l'istanza del 27 maggio 2022 presentata da FSP Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi, ASP Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti, SBAP Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata, e in particolare il complemento del 14 giugno 2022, con il quale invitano il Consiglio di Stato a voler estendere, a titolo provvisorio, l'accordo tariffario sottoscritto con la Cooperativa di acquisti HSK agli assicurati iscritti a tarifsuisse SA e CSS Assicurazione malattie SA, che beneficiano di trattamenti di psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica;

richiamata la raccomandazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità del 10 giugno 2022 (CDS), con la quale si esortano i Cantoni ad approvare la convenzione siglata tra i fornitori e HSK o a fissarne la tariffa a titolo provvisorio per tutti i fornitori e gli assicuratori;

ritenuto opportuno, in ossequio al principio della protezione tariffaria nei confronti degli assicurati, definire in via provvisoria una tariffa per il periodo che intercorre dal 1° luglio 2022 al momento in cui acquisirà forza di cosa giudicata la tariffa definitiva per l'anno 2022;

richiamata la competenza del Consiglio federale per l'approvazione di una struttura tariffaria nazionale, ancora in divenire;

considerata la necessità di garantire la possibilità di fatturare le prestazioni erogate e di soddisfare quindi le esigenze di liquidità;

tenuto conto dell'entità della tariffa finora negoziata da tutti i fornitori di prestazioni con una parte degli assicuratori;
rilevato altresì che la tariffa provvisoria non ha alcuna incidenza e non crea pregiudizio sulla decisione di approvazione o eventuale fissazione della tariffa definitiva;
osservato che al momento della crescita in giudizio della tariffa definitiva le parti potranno procedere agli eventuali conguagli relativi alle fatture già emesse;
considerato che un ricorso con effetto sospensivo contro il presente decreto comporterebbe un periodo di vuoto giuridico circa la tariffa applicabile ai sensi della LAMal;
informate le parti,

decreta:

Art. 1 A partire dal 1° luglio 2022 è applicata, in via provvisoria, agli assicurati iscritti alla Cooperativa di acquisti HSK SA, tarifsuisse SA e CSS Assicurazione malattie SA che beneficino di trattamenti di psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica, la tariffa di 2.58 franchi al minuto.

Art. 2 Le tariffe che saranno decretate in via definitiva determineranno gli eventuali conguagli rispetto al regime provvisoria stabilito nel presente decreto. Le parti procederanno ai relativi conguagli.

Art. 3 ¹Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF) e dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA), fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 53 capoverso 2 LAMal.

²Ai ricorsi di cui al capoverso 1 viene tolto l'effetto sospensivo.

Art. 4 Il presente decreto esecutivo entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2022.

Bellinzona, 13 luglio 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**